



**TRIBUNALE di MODENA**

Il presidente dott EMILIA SALVATORE

nel procedimento per composizione della crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) iscritto al n. r.g 6/2020 promosso da

CENTONZE LUCREZIA , rappresentata e difesa dall'avv. NICOLA SOLDATI

esaminata la domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento –liquidazione del patrimonio proposta nell’interesse della ricorrente in data 10-6-2020

Vista la relazione particolareggiata dell'OCC dott. CATERINA ZIRONI che ha espresso parere favorevole ;

rilevato che sussistono i presupposti di ammissibilità di cui all’art. 7 l. n. 3/2012 in considerazione della qualifica del debitore e della natura dei debiti contratti;

non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7, c. 2, lett. a) e b) L. n. 2/2012;

il Tribunale adito è competente e sono stati depositati i documenti prescritti;

il piano di liquidazione proposto prevede la messa a disposizione di tutti i beni della Centonze costituiti da quota di beni mobili e quota di bene immobile per il quale vi è proposta di acquisto da parte dei prossimi congiunti coeredi ( la cui vendita dovrà in ogni caso essere disposta mediante vendita competitiva) oltre ad una parte dello stipendio ( €250,00 x48 mensilità) mentre la restante parte per € 1000,00 si chiede vanga assegnata alla ricorrente per far fronte alle proprie esigenze di vita, per un importo complessivo pari a € 22.000,00 di attività a fronte di passività per circa € 150.000,00, tale da consentire il pagamento parziale dei creditori, nei termini e con le modalità specificate nella proposta;



-ritenuto che la messa a disposizione da parte della debitrice di tutti i suoi beni in favore dei creditori importa la sussistenza dei presupposti di legge per dare corso alla procedura di sovraindebitamento, così come proposta ;

**P.Q.M.**

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012, dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di CENTONZE LUCREZIA

nomina

quale liquidatore l'Occ dott. CATERINA ZIRONI

dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone

che un estratto della domanda e del decreto siano pubblicati sul sito internet di questo Tribunale;

ordina

la trascrizione del decreto sui beni immobili e beni mobili registrati a cura del liquidatore, previo versamento di un congruo fondo spese da parte della ricorrente pari a € 1000,00 ;

assegna alla ricorrente l'importo di € 1000,00 mensili per far fronte alle proprie esigenze di vita

dispone la consegna di tutti i beni alla procedura la quale rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione ed in ogni caso non oltre i quattro anni successivi al deposito della domanda,

manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Modena 12-6-2020

Il Presidente  
*Emilia Salvatore*

